



COMUNE DI TROFARELLO

Provincia di Torino

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NELL'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI DEI SERVIZI COMUNALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 27 marzo 2008

INDICE

Art. 1 -Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Servizi disciplinati

Art. 3 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

Art. 4 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Art. 5 - Determinazione della tariffa

Art. 6 - Definizione di nucleo familiare

Art. 7 - Situazione economica equivalente

Art. 8 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

Art. 9 - Procedure applicative

Art. 10 Controlli

Art.11 - Sospensione dei benefici concessi

Art.12 - Utilizzo dei benefici

Art.13 – Sanzioni

Art.14 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, individua, ai sensi dell'art.1, secondo comma del D.Lgs. 31/03/1998 n°109 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Trofarello.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Art. 2
Servizi disciplinati

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:

- Asili nido
- Centri estivi per minori
- Soggiorni per anziani
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- Mensa per anziani
- Servizi parascolastici (pre e post scuola, ecc.)
- Trasporti sociali
- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;
- L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Leggi nazionali o Regionali, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Art. 3
Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta Comunale approva entro il termine di approvazione del bilancio di ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite all'art. 5 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 4 ***Criteri generali per la determinazione delle tariffe***

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- 2) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare; verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di:

- gradualità

- equità
- imparzialità
- solidarietà

Art. 5
Determinazione della tariffa

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo del servizio effettivo;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE. Tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso il Comune, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi;
- soglia massima derivante dal calcolo ISEE.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante fasce differenziate oppure applicando la seguente proporzione:

soglia massima derivante dal calcolo ISEE : retta massima = ISEE utente : X(tariffa)

$$\text{Tariffa} = \frac{\text{retta massima} \times \text{ISEE utente}}{\text{soglia massima derivante dal calcolo ISEE}}$$

Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione.

In linea generale è prevista l'esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.

L'esenzione dovrà essere proposta dall'assistente sociale con apposita relazione da cui risulti che il nucleo è preso in carico dal servizio assistenziale.

Art. 6
Definizione di nucleo familiare

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.

A tal proposito si precisa che, la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D.Lgs. N° 109/98, così come modificato dal D.Lgs. N°130/2000 e s.m.i.

Art. 7
Situazione economica equivalente

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e patrimoniale determinati in base a quanto previsto dall'art.2 del D.lgs. 109/98, tabella 1, e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare come definito dal precedente articolo del presente regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.Lgs 109/98 e s.m.i.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendente dalla situazione economica.

Art. 8
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE, devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96, del D. Lgs. 135/99 e D.Lgs. 109/98 e s.m.i. e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali e sensibili.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 9
Procedure applicative

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi. Per l'assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) il Comune può avvalersi di soggetti esterni autorizzati (C.A.A.F) previsti dal D.lgs. 9/7/97 n°241..

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 commi 8,9,10,11,12 del D. Lgs 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazione fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate ai sensi di quanto disposto dall'art.4 del D.Lgs. N°109/98 e s.m.i.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 gg. dalla presentazione della domanda.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, il Comune può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare, viene disciplinata nei singoli provvedimenti di determinazione delle tariffe.

Art. 10 ***Controlli***

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, annualmente l'ufficio competente è tenuto a promuovere controlli a campione delle certificazioni I.S.E.E.

L'Amministrazione comunale può attivare Convenzioni con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/ del 03/05/2000, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Si informa fin d'ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a) palesemente inattendibili;
- b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- a) il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti da detta imposta;
- b) nel caso di valore I.S.E inferiore al canone annuo di locazione dichiarato.

Art.11
Sospensione dei benefici concessi.

Nel caso che il richiedente abbia debiti scaduti nei confronti del Comune il beneficio non verrà concesso fino a quando il pagamento del debito preesistente non sia avvenuto.

Art.12
Utilizzo dei benefici

I benefici concessi sono personali ed incedibili. La cessione dei benefici ad altri soggetti e comunque ogni uso improprio degli stessi verrà sanzionato nei termini previsti dall'art. 13 comma 4.

Art.13
Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n°445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiario, fermo restando le responsabilità penali ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R.

Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia dell'avvenuto accertamento di dichiarazione non veritiera, il Responsabile del servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi, ai sensi dell'art.316-ter del codice penale, nel caso in cui la somma o il beneficio indebitamente conseguito mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a € 3,999,95=, provvede ad emettere ordinanza-ingiunzione e quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa. Tale sanzione che può comunque superare il triplo del beneficio conseguito dovrà essere versata nelle casse comunali.

Nel caso di supero della somma di cui sopra l'ufficio trasmetterà la documentazione alla Procura della Repubblica per competenza

Per le violazioni previste all'art.12 l'Amministrazione Comunale provvederà ai sensi della vigente normativa a:

- a) recuperare il beneficio indebitamente utilizzato;
- b) applicare una sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs n°267/2000 nella misura della somma da € 25,00 a € 500,00

Art.14
Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento precedente ed entra in vigore dal 15° giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio.